

REGOLAMENTO (CEE) N. 1925/93 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1993

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1993 per taluni prodotti del settore lattiero-caseari nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 584/92 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per il primo periodo, ossia dal 1° luglio al 30 settembre 1993;

considerando che la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno presentato alla Comunità una dichiarazione con cui informano che continueranno entrambe a tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo

interinale tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è opportuno che le (concessioni) previste dall'accordo siano (concesse) indistintamente ai prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

ALLEGATO

Codici NC e prodotti	Polonia			Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca			Ungheria
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 00 10 Burro	0406 Formaggio	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 00 10 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok (1)	ex 0406 90 89 Balaton (2)
in %	10,7	34,9	— (3)	10,2	18,3	100	100

(1) Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Kaskhaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.

(2) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista.

(3) Gli operatori non hanno presentato domande di titolo.